

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, emessa dal gip del Tribunale di Messina in data 13 aprile 2010, nei confronti di

imputati dei reati di truffa aggravata (capi 30, 32,33,34,35,37 e 38), e nei confronti di e in ordine ai reati di tentata truffa aggravata in danno della Regione Sicilia e falso (capi 9 e 27) perché i fatti non costituiscono reato.

Secondo l'accusa, gli imputati dovevano ritenersi responsabili di reati di falso e truffa in merito alle false attestazioni sulle percorrenze chilometriche da cui i rimborsi truffaldini ottenuti dalla Regione Sicilia e dall'Agenzia delle Dogane ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/00, 81, 483, 640 bis e 640, comma 2 c.p. e di falso ex artt. 48, 476,479 c.p. in considerazione del fatto che l'attestazione di percorrenza chilometrica presentata alla Regione ed all'Agenzia delle Dogane, era stata rilasciata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.


A sostegno dell'impugnazione il p.m. ha dedotto:

a) vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere il Gup erroneamente interpretato ed applicato l'art. 425 c.p.p. ed omissivo la motivazione sul punto.

Secondo il p.m. ricorrente il gup avrebbe dovuto attenersi al parametro di valutazione costituito non dall'innocenza dell'imputato, ma dall'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio, cioè quando l'insufficienza e la contraddittorietà devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in giudizio, con la conseguenza che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento.

Nel caso in esame ciò non sarebbe avvenuto. In particolare sarebbero stati erroneamente pretermessi o oggetto di erronea valutazione gli accertamenti della P.G. e i risultati del monitoraggio dei tabulati telefonici dell'utenza di , con la conseguente erronea valutazione di inattendibilità degli esiti istruttori valorizzati dall'accusa.

In particolare è stata ribadita la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle truffe contestate nei confronti degli imputati e , commesse in danno della Regione Sicilia ai fini della corresponsione del contributo di esercizio e nei confronti dell'Agenzia delle Dogane per la corresponsione del rimborso dell'accisa, nonché con riferimento ai reati di falso concernente il consuntivo chilometrico allegato alla richiesta di contributo di esercizio, in presenza della firma dei prevenuti in calce ai documenti falsificati e in presenza della consulenza tecnica espletata. Anche il riferimento alle giustificazioni degli imputati e sarebbe carente sotto il profilo motivazionale rispetto al dovere di verifica ed attenzione



che sussisteva in capo ai predetti funzionari. Anche la motivazione in relazione al proscioglimento dell' [redacted] per il reato di truffa per l'indebita percezione di ore di straordinario sarebbe ingiustificatamente omissiva rispetto ai riscontri che potevano essere acquisiti in dibattimento. Analoghe censure vengono sollevate in relazione al proscioglimento dai reati contestati a [redacted], [redacted] e [redacted], motivati attraverso una non condivisibile svalutazione dei riscontri derivanti dai tabulati telefonici, nonostante l'evidenza che straordinari riguardino giornate festive e, nei giorni lavorativi, il tabulato segnali la presenza del soggetto collegato all'utenza telefonica di riferimento solo all'inizio e alla fine della giornata lavorativa. In particolare per la posizione del [redacted] viene sottolineato come l'elevato numero di ore di straordinario, superiore a quelle lavorative, venga giustificata con una ipotesi alternativa priva di riscontri. Allo stesso modo, *mutatis mutandis*, appare illogica e carente la motivazione per l'analogo reato contestato al [redacted]; parimenti per il Di [redacted] la giustificazione in ordine alla sua presenza in località diverse da quella di lavoro viene giustificata con ricostruzioni alternative, prive di riscontro. La contraddittorietà e illogicità della motivazione di proscioglimento sarebbe poi in insanabile contrasto con il rinvio a giudizio disposto nei confronti di [redacted] e [redacted] sulla base del medesimo reato contestato e degli analoghi accertamenti effettuati sui tabulati acquisiti nel corso delle indagini.

Sulla base di queste considerazioni è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Con memoria depositata il 6 dicembre 2012 il difensore di [redacted], Avv.

[redacted], ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che correttamente il g.u.p. aveva emesso sentenza di proscioglimento sulla base di elementi oggettivi, risultanti *per tabulas*, non suscettibili di essere modificati in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. La previsione dell'art. 425 c.p.p., comma 3, per cui il giudice dell'udienza preliminare deve emettere sentenza di non luogo a procedere, anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori, è qualificata dall'ultima parte del comma, che impone un simile esito allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Pertanto, solo una prognosi dell'inutilità del dibattimento attinente alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Cass., sez. 2^a, 18 marzo 2008, n. 14034, in C.E.D. Cass., n. 239514), ma non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì solo allorché non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa condurre ad una diversa soluzione (Cass., sez. 4^a, 31 gennaio 2008, n. 13163, in C.E.D. Cass., n. 239701). Nella specie, il g.u.p., è pervenuto ad una sentenza di improcedibilità nei confronti degli imputati [redacted] e [redacted], "perché il fatto non costituisce reato", sulla base della ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa aggravata e falso loro ascritti ai capi 9 e 27 della rubrica di richiesta di rinvio a giudizio, alla



luce della complessiva condotta del prevenuti per avere il esercitato il controllo e la verifica a distanza di quattro anni dai fatti in contestazione, con conseguente impossibilità di avvedersi delle eventuali discrasie, mentre l' , non avendo materialmente predisposto le attestazioni chilometriche a sostegno del prospetto trasmesso alla Regione per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2007, non si sarebbe potuto accorgere delle irregolarità delle attestazioni chilometriche, essendosi limitato a verificare la compatibilità dei risultati finali sulla base di una documentazione predisposta da altri. La sua buona fede sarebbe dimostrato dal fatto poi che, consapevole dell'indagine in corso, ha invece predisposto correttamente la documentazione per le attestazioni a sostegno dell'erogazione dei contributi per l'anno 2008. Argomentando dunque con l'insussistenza del dolo, il giudice è pervenuto alla sentenza liberatoria impugnata emettendo una sentenza di improcedibilità non basata su una valutazione di insufficienza o contraddittorietà degli elementi a carico dell'imputato parametrata alla prognosi della inutilità del dibattimento, ma ha illegittimamente valorizzato, una volta accertato tanto la verifica del fatto di reato, sotto il profilo della sua materialità, quanto la sua attribuibilità all'imputato sotto quello del rapporto causale, nell'ambito della pur necessaria indagine in ordine all'elemento psicologico del reato, ipotetiche e incerte alternative, concernenti l'effettiva direzione della volontà, finendo con l'operare scelte tra le molteplici soluzioni "aperte", viceversa riservate in via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento, in esito all'effettivo contraddittorio delle parti sulla prova.

3. Analogamente il ragionamento del GUP appare viziato in ordine alla sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti di , , , , e basata sull'insussistenza dell'elemento materiale del reato, attraverso la valorizzazione di ipotesi alternative, rispetto a quella accusatoria che comunque trova riscontro in elementi documentali ricavabili dai tabulati telefonici e, in alcuni casi, dall'entità delle ore di straordinario percepite, sulla base di presunti fatti notori, non meglio precisati in ordine alla validità scientifica, e alla potenziale possibilità che la mancata presenza in ufficio fosse giustificata in relazione alla tipologia del lavoro svolto, ovvero che, in alcune occasioni il telefono venisse utilizzato da altri familiari non meglio identificati. Appare evidente come l'istruttoria dibattimentale avrebbe ben potuto, in base a documenti presenti all'interno dell'Ente, prove testimoniali e analisi funzionale dell'attività svolta dagli imputati, ^{verificare} la fondatezza di eventuali ipotesi alternative, al di là di attestazioni basate su astratte potenziali circostanze, sprovvedute di qualunque elemento concreto di supporto. Tanto più che, in alcuni casi, tali verifiche sono state effettuate ed hanno fornito elementi concreti di valutazione. Circostanza che dunque smentisce in radice il giudizio di immediata acquisizione di un risultato interpretativo conducente all'inutilità della celebrazione del dibattimento. L'impugnata sentenza deve quindi essere annullata con riferimento alle imputazioni per le quali è stata pronunciata sentenza di n.l.p. per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato con rinvio degli atti al tribunale di Messina per nuovo giudizio.



P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata con riferimento alle imputazioni per le quali è stata pronunciata sentenza di n.l.p. per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato, con rinvio degli atti al tribunale di Messina.

Roma, il 12 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Giovanni Diotallevi



Il Presidente

Matilde Cammino

